

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 1975

Presidenza del Presidente GARAVELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta e rinvio:

« Riduzione e frazionamento del servizio di leva » (33) (D'iniziativa dei senatori Lepre e Licini);

« Riduzione del servizio militare di leva » (1234) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri);

« Modifica dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica » (1537) (D'iniziativa dei senatori Venanzetti ed altri)

« Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole » (1893) (D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri);

« Nuove norme per il servizio di leva » (1977);

PRESIDENTE . . . . . Pag. 462, 472, 473  
BRUNI . . . . . 466, 472  
PIRASTU . . . . . 465, 472, 473  
ROSATI, relatore alla Commissione . 462, 465, 466  
e passim

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

P E L U S O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Riduzione e frazionamento del servizio di leva » (33), d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini;

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (2 aprile 1975)

- « **Riduzione del servizio militare di leva** » (1234), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri;
- « **Modifica dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica** » (1537), d'iniziativa dei senatori Venanzetti ed altri;
- « **Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole** » (1893), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri
- « **Nuove norme per il servizio di leva** » (1977);

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Nuove norme per il servizio di leva »; « Riduzione e frazionamento del servizio di leva », d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini; « Riduzione del servizio militare di leva », di iniziativa dei senatori Pelizzo, De Vito, Tanga, Burtulo, Manente Comunale, Follieri, Tiberi, De Giuseppe, Murmura, Treu, Dalvit, Dal Canton Maria Pia e Gaudio;

« Modifica dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica », d'iniziativa dei senatori Venanzetti, Pinto, Signori, Antonicelli, Spora e Della Porta;

« Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Avezzano Comes, Licini, Stirati, Signori, Lepre, Cucinelli, De Matteis, Pieraccini, Catellani, Arfè, Ferralasco, Buccini e Vignola.

Data l'identità della materia dei disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il senatore Rosati a riferire sui disegni di legge.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.*  
Il disegno di legge n. 1977, d'iniziativa governativa, al quale sono collegati gli altri quattro disegni di legge d'iniziativa parlamentare, i quali concernono sostanzialmente la stessa materia, assume in questo momento una grande importanza; pertanto, prima di passare all'illustrazione vera e propria di tale provvedimento, desidero inquadrare la materia con alcune premesse, scusandomi fin da ora se sarò un po' lungo.

Vorrei, prima di tutto, fare qualche rapido accenno alla storia del servizio militare, iniziando dal 1870, data dell'entrata delle truppe italiane a Roma. In quell'anno vennero avviati studi per un meccanismo migliore di reclutamento delle Forme armate e venne nominata una Commissione per studiare le norme che avrebbero dovuto entrare in funzione nell'anno successivo, nel 1871. Allora il sistema in vigore era il seguente: i coscritti di leva di prima categoria, abili al servizio militare, dovevano prestare 12 anni di detto servizio in tempo di guerra, e 4 anni in tempo di pace, ed erano soggetti al richiamo per restanti 8. Il sistema si richiamava alle disposizioni vigenti nell'impero austro-ungarico che prevedevano, appunto, un servizio di leva molto lungo e i richiami da parte del Ministero della guerra, a seconda delle necessità che si presentavano di volta in volta. Un particolare trattamento era riservato alla Cavalleria, la quale allora aveva un'importanza che oggi non ha più; il servizio di leva in cavalleria era di 9 anni in tempo di guerra e di 6 anni in tempo di pace.

Tra il 1876 e il 1888 si creò nel Regno di Italia un nuovo meccanismo con la istituzione di due categorie, quella dei militari permanenti con una ferma di 8 anni, e quella dei temporanei con un ferma di 3 anni, ad eccezione dei carabinieri, che avevano una ferma di 5 anni, e dei cavalleggeri, sempre considerati con una certa predilezione, con una ferma di 4 anni.

Nel 1898 si approntarono altre modifiche. Oltre al servizio dei coscritti normali, che venivano arruolati nell'Esercito e nella Marina e che dovevano prestare un servizio di 3 anni, si istituì il servizio dei coscritti estratti a sorte per il contingente eccedente le

4ª COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (2 aprile 1975)

normali necessità dell'Esercito, che dovevano prestare il servizio per un periodo di 24 mesi, anche qui in riferimento alle disposizioni in vigore presso l'esercito austro-ungarico. Mio padre, ad esempio, che ha appartenuto a quel regime, ha fatto il servizio militare non come coscritto di leva, ma come estratto a sorte tra i coscritti della sua classe. Vi erano, poi, i cosiddetti volontari, tra i quali i sottufficiali, i carabinieri, i maniscalchi, gli armaioli, gli specialisti in genere, che dovevano prestare un servizio militare di 5 anni, mentre gli altri volontari, di qualunque specie fossero, prestavano servizio da 1 a 3 anni. I cavalleggeri, sia coscritti che volontari, dovevano prestare un servizio di 4 anni.

Nel 1911 si ebbe la prima diminuzione del servizio militare; nell'Esercito e nella Marina — allora l'Aeronautica non era stata ancora istituita — il servizio stabilito era di 2 anni. Nel 1927 la ferma, finalmente, viene fissata per l'Esercito e l'Aeronautica, che intanto si era andata costituendo, a 18 mesi, per la Marina a 2 anni; l'ultima riforma nel 1965 ha fissato la ferma per l'Esercito e l'Aeronautica a 15 mesi e per la Marina a 2 anni.

Sempre come inquadramento del nostro disegno di legge, vorrei ora riferire sui sistemi di servizio di leva vigenti nei Paesi europei ed extra-europei. Come loro sanno, vi sono due sistemi: quello del servizio di leva obbligatorio e quello del servizio di leva volontario; quest'ultimo, specialmente negli ultimi anni, si è andato maggiormente sviluppando nei Paesi europei, ma ancora prevale la coscrizione, cioè il servizio di leva obbligatorio. La coscrizione obbligatoria è stata abolita negli Stati Uniti dopo la conclusione della guerra nel Vietnam, e non esiste nei seguenti Paesi: Regno Unito, Canada, Danimarca, Lussemburgo, Algeria, Giordania, Libia, Oman, Etiopia, Ghana, Arabia Saudita, Sudan, Congo, Kenia, Nigeria, Somalia, Tanzania, Uganda, Zaire, Zambia, Australia, Nuova Zelanda, Bangla Desh, Malesia, Cylon, Messico e Uruguay. La maggior parte degli Stati, ad eccezione di quelli elencati, come ho detto prima, ha ancora il servizio militare di leva obbligatorio, ma

con un reclutamento che oggi si ispira sempre più a criteri selettivi.

Passiamo, ora, ad esaminare i periodi di ferma: Unione Sovietica, per l'esercito e l'aeronautica 24 mesi, per la marina 3 anni; Bulgaria, per l'esercito e l'aeronautica 2 anni, per la marina 3 anni, Cecoslovacchia, per tutte le forze armate 2 anni; Germania orientale, per tutte le forze armate 18 mesi; Ungheria, per l'esercito e l'aeronautica 2 anni, per la marina 3 anni; Polonia, per l'esercito e l'aeronautica 18 mesi, per la marina 3 anni; Romania, per l'esercito e l'aeronautica 16 mesi, per la marina 24 mesi. Questo è quanto avviene nei Paesi del Patto di Varsavia. Nei Paesi della NATO abbiamo: Belgio, per tutte le forze armate 12 mesi; Francia, per tutte le forze armate 12 mesi in base ad una legge, mi pare, dell'anno scorso, a modifica di una precedente di cui parlerò più tardi per un raffronto con addentellati al disegno di legge n. 1977; Germania federale, per tutte le forze armate 15 mesi; Olanda, per l'esercito 22 mesi, per l'aeronautica 18 mesi, per la marina 21 mesi; Norvegia, per l'esercito da 12 a 15 mesi, per la marina e l'aeronautica 15 mesi; Portogallo, per l'esercito 2 anni, per l'aeronautica 3 anni, per la marina 4 anni; Turchia, per tutte le forze armate 20 mesi; Grecia, per l'esercito 24 mesi, per la marina 27 mesi, per l'aeronautica da 27 a 30 mesi.

Per avere un quadro generale passiamo ora ai Paesi non impegnati: Albania, per l'esercito 2 anni, per l'aeronautica 3 anni, per la marina 4 anni; in Austria e in Svizzera, il servizio militare è ridottissimo per motivi ovvi che io non sto qui a spiegare; 6 mesi in Austria, con richiami periodici, e 4 mesi in Svizzera, anche qui con richiami periodici; Finlandia, da 18 a 11 mesi per tutte le forze armate; Spagna, 18 mesi per tutte le forze armate; Svezia, per l'esercito 10 mesi, per la marina e l'aeronautica 13 mesi; Egitto, per tutte le forze armate 3 anni, Jugoslavia, per l'esercito 15 mesi, per l'aeronautica 15 mesi, per la marina 18 mesi; Iran, per tutte le forze armate 2 anni; Israele, il servizio volontario previsto per le donne è di 20 mesi, per gli uomini è di 36 mesi; Libano, per tutte le forze armate 12 mesi; Marocco,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (2 aprile 1975)

per tutte le forze armate 18 mesi; Siria, per tutte le forze armate 30 mesi; Tunisia, per tutte le forze armate 12 mesi; Yemen del Nord, 3 anni per tutte le forze armate; Rhodesia, 12 mesi per tutte le forze armate; Sud Africa, per tutte le forze armate da 9 a 14 mesi; Cina comunista, per l'esercito da 2 a 4 anni, per la marina da 4 a 6 anni, per l'aeronautica da 3 a 5 anni; Cina nazionalista, per l'esercito 2 anni, per la marina e l'aeronautica 3 anni; Afghanistan, 2 anni per tutte le forze armate; infine, in Indonesia il periodo è definito dal Ministro competente di volta in volta.

Questo è dunque il quadro del periodo di servizio militare previsto nei Paesi del Patto di Varsavia, in quelli aderenti alla NATO e in quelli non impegnati.

Passando poi a considerare la consistenza degli effettivi militari dei singoli Paesi, dirò che l'Italia ha una forza di 317.000 uomini (si tratta di dati che riguardano gli effettivi dell'Esercito, compresi per altro gli ufficiali ed i sottufficiali, alla data del 1974); gli USA di 785.000 uomini; il Belgio di 66.621 uomini; il Canada di 82.230 uomini; la Danimarca di 20.018 uomini; la Germania occidentale di 315.062 uomini; la Gran Bretagna di 170.630 uomini; la Grecia di 122.000 uomini; la Norvegia di 17.800 uomini; l'Olanda di 68.500 uomini; il Portogallo di 18.000 uomini; la Turchia di 420.000 uomini; l'URSS di 2.665.000 uomini; la Bulgaria di 116.000 uomini; la Cecoslovacchia di 220.000 uomini; la Germania orientale di 90.000 uomini; la Polonia di 200.000 uomini; la Romania di 150.000 uomini; l'Ungheria di 90.000 uomini; l'Austria di 21.000 uomini; la Francia di 331.547 uomini; la Spagna di 226.500 uomini; la Jugoslavia di 190.000 uomini e l'Albania di 30.000 uomini. Questi dati dovrebbero essere abbastanza aggiornati perchè proprio in quest'ultimo periodo ho potuto avere le relative correzioni.

Per quanto riguarda poi il gettito delle classi di leva nel nostro Paese, aggiungo che — prendendo come base il 1949 e facendo un raffronto con gli anni successivi — i nati vivi nel 1949 sono stati in Italia 481.787. Nel 1950 si è avuta una diminuzione di 14.664 unità; nel 1951 di 38.782 unità; nel 1952 di

46.676; nel 1953 di 48.778 unità; nel 1954 di 37.693 unità; nel 1955 di 35.603 unità; nel 1956 di 33.606 unità; nel 1957 di 30.645 unità; nel 1958 di 35.108 unità; nel 1959 di 18.479 unità; nel 1960 di 14.417 unità. Questi sono dati desunti dall'Annuario di statistica anagrafica.

Ora, prima di addentrarmi nell'esame particolareggiato delle singole disposizioni del disegno di legge n. 1977, d'iniziativa governativa, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul complesso del provvedimento, precisando che le novità e le modificazioni che esso introduce rispetto alla normativa vigente (mi riferisco in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237) si articolano in quattro punti fondamentali: riduzione della durata della ferma di leva da 15 a 12 mesi per l'Esercito e per l'Aeronautica e da 24 a 18 mesi per la Marina militare; anticipo della chiamata alle armi al 19° anno di età e, conseguentemente, anticipo della chiamata di leva; revisione delle disposizioni in materia di ritardo alla prestazione del servizio militare per motivi di studio e in materia di dispensa; incentivazioni, infine, per il volontariato.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, a me pare che siano sufficientemente chiari i motivi che hanno indotto il Governo a proporre la riduzione del servizio militare, differenziato per le varie armi come ho detto sopra, motivi che vanno ricercati nella necessità di soddisfare un'esigenza che si è fatta sentire da più parti. Tale esigenza è stata avvertita anche dalla nostra Commissione e ne fanno fede i diversi disegni di legge d'iniziativa parlamentare che vengono discussi congiuntamente al disegno di legge d'iniziativa governativa. In definitiva, si è ritenuto che la formazione e l'addestramento dei militari debbano essere più intensi e concentrati in periodi meno lunghi, anche al fine di evitare che in alcuni reparti si determinino — cosa che del resto noi stessi abbiamo lamentato più volte — delle inattività ovviamente del tutto negative.

Con la riduzione del periodo della ferma di leva s'intende inoltre diminuire il periodo di tempo in cui i giovani vengono sottratti

all'esercizio della loro professione o mestiere o al loro avviamento al lavoro, senza per altro venire meno ad un preciso dovere costituzionale, quale quello della difesa della Patria attraverso appunto il servizio militare, come stabilito dall'articolo 52 della Costituzione.

È logico prevedere che tale norma determinerà non lievi conseguenze di carattere quantitativo e qualitativo nelle Forze armate. Si rendono pertanto necessari dei provvedimenti compensativi, che troveremo indicati nel disegno di legge governativo in discussione, che dovranno avere adeguata attuazione soprattutto nel processo di ristrutturazione delle Forze armate di cui — come gli onorevoli colleghi ricordano — ci ha parlato a lungo il Ministro della difesa nel corso del suo intervento in sede di esame del bilancio di previsione per l'anno 1975.

Relativamente al secondo punto, dirò che l'anticipo della chiamata alle armi al 19° anno di età è volto a soddisfare una duplice esigenza: in primo luogo, quella di fare effettuare il servizio militare al più presto affinché i giovani possano poi attendere con proficua continuità alla propria attività; in secondo luogo, quella di compensare nella prima fase di applicazione del provvedimento la diminuzione di forza derivante dalla riduzione del periodo della ferma. Questo, in attesa che le incentivazioni al volontariato, di cui parleremo in seguito, diano i risultati sperati. È da notare infatti che con la ferma attuale di 15 mesi è alle armi una classe e un quarto, mentre con la riduzione della ferma prevista dal disegno di legge in esame sarà alle armi una sola classe. Per esigenze organizzative e di bilancio la chiamata anticipata sarà scaglionata in un arco di tempo valutato in quattro anni.

Per quanto riguarda il terzo punto, quello cioè relativo alla revisione delle disposizioni in materia di ritardo alla prestazione del servizio per motivi di studio e in materia di dispensa, il disegno di legge prevede la concessione di un rinvio per un periodo di tempo non superiore alla durata legale del corso universitario, aumentato di un anno, per gli studenti universitari in generale. Si stabilisce inoltre l'esclusione dal rinvio dei

giovani che abbiano ottenuto due anni di rinvio per completare i corsi della scuola media.

Un discorso a parte merita la questione delle dispense dal servizio militare, che non solo sono state ampliate ma — come vedremo in seguito, dall'esame dei singoli articoli — sono state definite in norme di carattere tecnico tali da impedire il verificarsi (come purtroppo si sono verificati nel passato e come forse continueranno a verificarsi anche domani, perchè credo che sia impossibile eliminarli del tutto) dei noti inconvenienti, che hanno dato adito a notevoli sperequazioni, ad una, direi quasi, non eccessiva giustizia, che noi stessi abbiamo spesso dovuto lamentare nel corso dei nostri interventi. Ma il presente disegno di legge — ripeto — oltre che ampliare le possibilità di dispensa ha una tecnica in sé e per sé che dovrebbe eliminare, per quanto è umana-mente possibile, le disuguaglianze e le discriminazioni, non certo volontarie, che si sono verificate nel passato. Il problema comunque lo affronteremo in modo più approfondito, come ho detto, in sede di esame dei singoli articoli, specialmente degli articoli 23 e seguenti; vorrei tuttavia precisare fin d'ora che, tra l'altro, si prevede l'esonero automatico nel caso in cui il giovane si trovi sposato con prole prima della chiamata della sessione di leva alla quale è iscritto.

Anche questa esigenza è stata prospettata più volte nella nostra Commissione: come gli onorevoli colleghi sanno, la legge precedente prevedeva infatti l'esonero degli sposati con prole, subordinandolo però ad una indagine sulle condizioni economiche dei colaterali dell'uno e dell'altro coniuge.

**P I R A S T U .** Faccio presente al senatore Rosati che tale accertamento è previsto anche dal disegno di legge che stiamo discutendo.

**R O S A T I ,** *relatore alla Commissione.* È previsto tuttora, ma in buona parte è rimosso.

**P I R A S T U .** Mi sono permesso di fare questa osservazione in quanto l'onorevole re-

latore ha parlato di automatismo della dispensa, automatismo che invece non esiste.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.* Ma ho anche aggiunto che questo si verifica quando il giovane si trovi coniugato con prole prima della chiusura della sessione di leva alla quale è iscritto. Colgo anzi l'occasione per dare atto ai Ministri della difesa, prima al ministro Andreotti ed ora al ministro Forlani, cui spetta la facoltà di decidere in proposito, della grandissima sensibilità dimostrata in quest'ultimo periodo nel concedere la dispensa dalla ferma di leva del giovane sposato con prole, interpretando in modo quanto più ampio possibile la vigente disposizione in materia. Al riguardo, ricordo, ad esempio, che in data 16 giugno 1974 un giovane sposato già alle armi è stato rimandato a casa addirittura tre giorni dopo aver ricevuto la notizia della nascita di un figlio. Tutto ciò fa veramente onore ai nostri Ministri della difesa.

B R U N I . L'ultimo capoverso dell'articolo 25 è, allora, proprio un residuo dei vecchi Ministeri!

R O S A T I , *relatore alla Commissione.* Questo lo approfondiremo in sede di esame dei singoli articoli. Del resto, siamo qui anche per introdurre degli emendamenti ove si palesassero necessari.

Per quanto riguarda infine il quarto punto, relativo alle incentivazioni per il volontariato, dirò che sono previsti un aumento del premio di congedamento e agevolazioni, come riserve di posti, per la sistemazione civile dei congedati. Dette incentivazioni rispondono alla necessità di compensare, con un aumento dei volontari, la diminuzione della forza effettiva che si verifica attraverso le disposizioni di cui abbiamo parlato prima.

Tuttavia, a scanso di equivoci o di interpretazioni non rispondenti alla realtà delle cose, devo subito precisare che tali incentivazioni al volontariato sono contenute in modo tale che non comportano trasformazioni rilevanti, rimanendo sempre basilare la coscrizione, quale caratteristica fondamentale delle nostre Forze armate.

Devo inoltre sottolineare che l'anticipo della chiamata alle armi determinerà, nei primi quattro anni, degli oneri finanziari connessi al fatto che, in questo periodo di tempo, sarà chiamato alla visita medica ed alle armi un maggior numero di giovani.

Ho voluto tracciare, finora, un quadro di carattere generale, specificando le caratteristiche che mi sembra risultino evidenti da un esame anche superficiale del disegno di legge governativo che stiamo esaminando. Vorrei ora procedere ad un esame analitico dei singoli articoli del medesimo provvedimento.

L'articolo 1 stabilisce la riduzione della ferma di leva per l'Esercito e l'Aeronautica a 12 mesi e per la Marina a 18 mesi, eccezion fatta per gli ufficiali di complemento, per i quali, se appartenenti all'Esercizio o all'Aeronautica, la ferma è di quindici mesi, e se appartenenti alla Marina, di diciotto.

Mi pare che questo articolo soddisfi in pieno — e completi — quanto richiesto dal disegno di legge n. 1234, d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri. Così pure, trovano adempimento anche il disegno di legge numero 1983, d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri — particolarmente per quanto riguarda l'articolo 3 — e il disegno di legge n. 33, d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge governativo stabiliscono le norme per anticipare la prestazione del servizio militare a diciannove anni e, conseguentemente, modificano i termini relativi all'inizio delle operazioni di leva.

La chiamata alla leva è così stabilita al compimento del diciottesimo anno di età e la chiamata alle armi ha luogo, sempre per ordine del Ministro della difesa, nell'anno in cui i giovani normalmente vengono arruolati e compiono il diciannovesimo anno.

Nei suddetti articoli si assegna altresì la facoltà al Ministro della difesa di anticipare o posticipare di un anno la chiamata stessa alle armi.

Al riguardo, vorrei ricordare che l'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva è fissata, in base alla legge 31 marzo 1966, n. 259, al compimento del diciassettesimo anno di età

Dall'articolo 4 all'articolo 19 si precisa la organizzazione del servizio di leva e si fissano i requisiti per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), il numero, le sedi, il territorio di competenza, la composizione dei Consigli di leva e le modalità di esecuzione delle operazioni affidate a detti Consigli.

Fino ad oggi — come ben sanno gli onorevoli colleghi — esistevano due distinte e separate organizzazioni: la prima era l'organizzazione per la leva di terra, cioè per l'Esercito e l'Aeronautica, l'altra era quella per la leva di mare, cioè per la Marina. Con il presente disegno di legge — e questa è, a mio avviso, un'innovazione abbastanza importante — scompare la tradizionale e rigida distinzione fra le liste di terra e le liste di mare, pur nel rispetto delle esigenze di reclutamento proprie di ciascuna Forza armata.

Naturalmente, questa è una materia molto complessa, che esige anche una certa gradualità di applicazione.

L'articolo 4 precisa le categorie di cittadini soggetti a prestare il servizio di leva nella Marina militare e ripete quasi interamente l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Agli articoli 5, 6, 7 e 8, in relazione alla soppressione delle liste di leva di mare, si prevedono le iscrizioni da includere nella lista unica per i soggetti destinati a prestare servizio in Marina, nonché le variazioni alle iscrizioni stesse, derivanti da particolari condizioni dell'interessato.

Vorrei a questo punto evidenziare soprattutto gli articoli 2, 3 e 6, in cui figurano i militari cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM come, ad esempio, gli specialisti della montagna o coloro che sono iscritti, a determinate condizioni, alla FISI, al CAI, all'Alpenverein, i quali, naturalmente, sono più idonei a prestare servizio negli alpini o, comunque, nelle truppe di montagna che non in Marina.

Nell'articolo 6 sono indicati i motivi di carattere eccezionale per cui il Ministro della difesa determina, di sua autorità, la cancellazione dalle liste del CEMM.

L'articolo 8 si riferisce a quei militari i quali volessero e domandassero l'applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente gli obiettori di coscienza. Poiché tale legge è stata modificata da altri due provvedimenti approvati dal Parlamento, mi riservo di pronunciarmi sul secondo comma del predetto articolo, in merito al quale desidero effettuare un esame più approfondito.

L'articolo 9 stabilisce il numero, le sedi e il territorio di competenza dei Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM. È un articolo molto importante, il quale prevede anzitutto il mantenimento dell'organizzazione dei Consigli di leva di terra, già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, numero 237.

Quest'articolo contiene un allegato — allegato A — che stabilisce le sedi e la giurisdizione dei Consigli di leva; le sedi, in numero di 34, rimangono identiche nella normativa proposta dal disegno di legge governativo. L'innovazione che si introduce con il predetto articolo è la non corrispondenza, per numero, sedi e territorio di giurisdizione, dei Consigli di leva di mare rispetto agli uffici di leva di mare.

Difatti, a differenza degli uffici di leva di mare, che diventano uffici di leva delle Capitanerie di porto, e che hanno sede presso ciascuna di esse, i Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sostituiscono quelli previsti dall'articolo 28 del succitato decreto e vengono dislocati in due sole sedi, di cui alla tabella allegata al disegno di legge n. 1977.

Infine, l'articolo 9 prevede l'inserimento, nei Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM, di ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, detti periti selettori attitudinali, e questa ritengo sia un'integrazione molto importante. Si tratta di un'innovazione molto interessante in quanto quei giovani che, esaminati dal Consiglio di leva, non sono ritenuti idonei a prestare servizio in marina, secondo le norme vigenti vengono rinviiati e la loro destinazione è protratta nel tempo, mentre in futuro la presenza dell'ufficiale dell'esercito e dei periti selettori darà la possibilità di stabilire immediatamente, evitando perdite di tempo, a quale forza ar-

mata debbano essere destinati coloro i quali non possano essere arruolati nel CEMM.

Vi è poi la questione delle votazioni. Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, stabilisce agli articoli 27 e 28 che le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti; e la stessa formulazione è usata dal penultimo comma dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1977. Lo stesso decreto n. 237 aggiunge però all'articolo 28 — il quale riguarda « Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare », così come l'articolo 27 riguarda « Dislocazione, composizione e votazione dei servizi di leva di terra » — che a parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che la decisione non rifletta l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico: clausola che non è prevista per il Consiglio di leva di terra. Ora, nell'articolo 9 predetto, tale clausola non compare più; d'altronde, quella della parità di voti è una ipotesi più teorica che pratica.

L'articolo 10 tratta dei Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, stabilendo che il loro numero — che come ho già detto, è di 34 —, le loro sedi ed i territori di loro competenza sono quelli fissati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e determinandone la composizione come segue: un commissario di leva, presidente; due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri; un ufficiale con funzioni di relatore e segretario, senza voto. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica prevedeva parimenti quattro membri, ma caratterizzati differenzialmente in quanto uno dei due periti selettori doveva essere medico, e addetto alle funzioni di relatore e segretario poteva essere un commissario di leva o un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente o dell'ausiliaria. Comunque, a parte tali modeste variazioni, la sostanza dei due articoli è la medesima, anche per quanto riguarda i commi successivi.

L'articolo 11 tratta della formazione e dell'invio delle liste, da parte delle amministra-

zioni comunali, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonchè, per i Comuni costieri, al capo dell'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente per territorio. L'articolo 12 prosegue dettando altre disposizioni in materia.

L'articolo 13 stabilisce: « A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle Capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle Capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente. Successivamente gli uffici di leva delle Capitanerie di porto, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica. Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva ».

Sono previste quindi liste preparatorie e poi definitive, dato che i giovani in questione possono esservi inclusi e poi esserne tolti in base al precedente articolo 4.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano lo svolgimento delle operazioni di leva e precisano i vari compiti, richiamandosi agli articoli 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964; così come l'articolo 15 elenca vari compiti del Consiglio di leva, rifacendosi in vari punti agli articoli 52, 59, 60 e 62 dello stesso decreto. Ad un raffronto più preciso provvederò in sede di esame dei singoli articoli: ad ogni modo, debbo intanto precisare come rivesta



una certa importanza l'ultimo comma dell'articolo 15, che stabilisce che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal Consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza di titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma.

Gli articoli 16, 17 e 18 sono anch'essi innovatori e riguardano operazioni di leva, di arruolamento e di avviamento del personale destinato a prestare servizio nel CEMM. I colleghi possono vedere come diversi articoli del disegno di legge n. 1977 si riferiscono alla Marina, trattando il relativo servizio come molto delicato ed importante, e si richiamano agli articoli 52, 58, 57, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237. In modo particolare, però, vengono apportate variazioni al disposto dell'articolo 66 del decreto suddetto, anticipando la selezione attitudinale per gli arruolamenti in Marina (che in quello era operata al momento dell'avviamento alle armi) al momento dell'arruolamento; il che rappresenta una modifica senz'altro sostanziale.

L'articolo 19 riprende, modificandolo, il primo comma dell'articolo 83 del citato decreto n. 237, in quanto tende a dichiarare non computabile nella ferma di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria o per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Corpi armati dello Stato, in modo da evitare diversità di trattamento tra le varie categorie.

Siamo ora giunti ad alcuni articoli molto importanti, che desidero trattare più diffusamente: gli articoli 20, 21 e 22, i quali disciplinano la materia dei rinvii per motivi di studio e fissano norme meglio rispondenti a principi di equità, tenendo soprattutto presente la riduzione della ferma e l'anticipazione della chiamata alle armi all'età di 19 anni.

L'articolo 20 considera due momenti particolari della carriera scolastica dei giovani, cioè la fase finale dell'istruzione media superiore, l'inizio e l'intero periodo degli stu-

di universitari, stabilendo quanto segue: « Il Ministro della difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi: a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni; b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni; c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni; d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale; e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale ». Aggiunge, poi: « Ferma restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno. Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 21. I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo; 2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi in-

trapresi; 3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore; 4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione ».

A sua volta, l'articolo 21 stabilisce: « Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano: a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età; b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purchè possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età; c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati; d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato ».

Infine, l'articolo 22 prevede quanto segue: « Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 18 e 19, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'està prescritta dal primo comma dei precedenti articoli 20 e 21. Cessato

il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva ».

L'articolo 23, che si riallaccia al capitolo IX, sezione I, articolo 91, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237, fissa i titoli per la dispensa dal servizio militare, elencando otto condizioni, una o più delle quali il Ministro della difesa ha facoltà di inserire ogni anno nei manifesti di chiamata alla leva. Rispetto al citato articolo 91 vi è qualche innovazione, due delle quali appaiono soprattutto di rilievo, quelle cioè dei numeri 7) ed 8) dell'articolo 23, riguardanti rispettivamente il caso del vedovo con prole e quello dell'ammogliato con prole, con le modalità previste dall'articolo 25. Allora, per dissipare subito i dubbi manifestati dal collega Pirastu, esaminiamo l'articolo 25, il quale è così formulato: « I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati: 1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando; 2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso è interessato, purchè derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati. Per gli ammogliati con prole la dispensa è subordinata all'accertamento delle condizioni economiche della famiglia acquisita e di quella di origine dei coniugi qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando ».

Ora mi sembra che quanto sopra sia molto utile — e ciò è intuitivo — per evitare distorsioni delle norme in esame.

Gli articoli 24, 25 e 26 garantiscono l'equa applicazione delle norme precedenti sulle dispense; sono, quindi, tre articoli di carattere tecnico, intesi ad evitare interpretazioni errate.

L'articolo 27 stabilisce le condizioni per l'anticipo dell'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi. Il Ministro della difesa può disporre l'invio in congedo illimitato qualora si verificano le modificazioni contemplate dall'articolo 23, a condizione che dette modificazioni siano previste nel manifesto di chiamata alla leva della classe, la cui ferma è in corso al momento della domanda.

Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 stabiliscono le norme relative al personale volontario; norme piuttosto importanti in quanto prevedono che i militari, i quali abbiano portato a termine in modo lodevole, e a determinate condizioni, il loro servizio militare di volontariato, possono essere immessi in posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa; indicano, inoltre, tre categorie nelle quali costoro possono essere inseriti: quella degli operai specializzati (nella misura del 40 per cento, come vedremo in seguito), quella degli operai qualificati e quella degli operai comuni. Ho, comunque, intenzione di presentare qualche emendamento in proposito. L'articolo 30 in particolare stabilisce: « Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualità di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unità, i volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito... ». Annuncio fin da ora che anche a questo primo comma dell'articolo 30 intendo presentare un emendamento.

L'articolo 32 tratta del premio di congedamento, stabilito in 30 giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o per ogni frazione

che superi i sei mesi di servizio, per una somma non inferiore alle 200 mila lire; per i volontari che si congedano dopo tre anni, il premio è stabilito nella somma di 300 mila lire. Importante dal punto di vista sociale è l'ultimo comma dell'articolo 32, che si riferisce ad una modifica dell'articolo 6 della legge n. 477, concernente « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente nelle stesse Forze armate ». Desidero fare un raffronto tra le due norme. Leggo l'ultimo comma dell'articolo 32: « In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione » (a questo punto, l'articolo 6 della legge n. 477 riporta soltanto « a cura », mentre l'articolo 32, come vediamo, aggiunge « e spese ») « della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione ». Qui termina l'articolo 32, mentre l'articolo 6 della legge n. 477 continuava: « L'importo dei contributi a carico dei militari è trattenuto sul premio di congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato ». L'omissione di quest'ultima parte sta a significare che ora tutto è a carico dello Stato.

Siamo arrivati così alle disposizioni transitorie e finali, che stabiliscono la gradualità con la quale devono essere applicate le norme precedenti e soprattutto la riduzione della durata della ferma di leva sancita dall'articolo 1.

L'articolo 34 stabilisce l'attuazione graduale di tale riduzione e le modalità dell'anticipo della chiamata alle armi e alla leva.

L'articolo 35 armonizza l'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni di leva e di selezione, nonché di quelle pertinenti alla ma-

tenia dei rinvii e dei ritardi per motivi di studio.

L'articolo 36 riassume le modifiche e le innovazioni nei confronti della legge n. 237. Devo dire che è la prima volta, a quanto mi è dato ricordare, che in un provvedimento è contenuta una tale precisa elencazione; è una novità positiva perchè consente di avere un quadro d'insieme di quelle che sono le innovazioni e le modifiche apportate.

L'articolo 37 stabilisce il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva, di cui alla tabella A, allegata al disegno di legge. L'articolo 38, infine, prevede l'indicazione del maggior impegno finanziario richiesto anzitutto per l'anticipo delle chiamate alla leva ed alle armi e alle operazioni di selezione per la Marina e, inoltre, per le incentivazioni del volontariato. Mi è stato assicurato che di tale maggior onere solo una piccola parte sarà ricorrente e si consoliderà in bilancio (ristrutturazione degli organi di leva ed oneri per i volontari), mentre la parte maggiore è destinata ad estinguersi completamente nel giro di otto anni dalla data di entrata in vigore delle norme delle quali deriva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, con questo ho terminato la mia relazione, della cui lunghezza e della cui non eccessiva chiarezza desidero scusarmi. Riservandomi comunque di intervenire ancor più approfonditamente sui singoli aspetti del disegno di legge n. 1977 in sede di esame degli articoli, resto a disposizioni degli onorevoli colleghi per qualsiasi ulteriore chiarimento. Concludo quindi invitando gli onorevoli colleghi a voler esprimere la loro approvazione al disegno di legge predetto.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Rosati per l'ampia e documentata relazione, che egli ha definito lunga ma che, per la complessità evidente dei problemi affrontati, non può — e credo che siamo tutti d'accordo su questo — ritenersi tale; desidero anzi dare atto all'onorevole relatore della scrupolosità e della minuziosa atten-

zione con la quale ha esposto taluni aspetti non molto chiari del provvedimento stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I R A S T U . Desidero rivolgermi alla cortesia dell'onorevole Ministro e del relatore (al quale chiedo scusa delle interruzioni fatte nel corso della sua relazione, pregandolo di volerle assumere come testimonianza dell'interesse che tale relazione ha destato in me) per chiedere che siano forniti alla Commissione dati relativi al rapporto esistente, in percentuale e in assoluto, tra il personale in servizio volontario ed il totale degli effettivi attualmente in servizio nelle Forze armate, possibilmente con una suddivisione tra le diverse categorie, in particolare quella degli ufficiali, la cui incidenza potrebbe altrimenti determinare una finzione statistica che non ci rappresenterebbe la realtà.

B R U N I . Per quanto mi riguarda, intendendo per il momento segnalare quella che ritengo una lacuna del disegno di legge governativo, sulla quale forse è bene, a mio avviso, che il Governo mediti un momento; mi riferisco in particolare all'assenza di una normativa diversa relativa ai giovani nati all'estero o emigrati prima della chiamata alle armi. Per quanto abbia cercato, non ho trovato alcuna nuova disposizione al riguardo, mantenendosi evidentemente la normativa precedente: cosa questa che non mi pare giusta, data l'importanza della questione.

R O S A T I , *relatore alla Commissione*. Indubbiamente, il disegno di legge n. 1977 non prevede — come afferma il senatore Bruni — alcuna disposizione in merito, rinviando alla legge fondamentale. Mi pare però che il problema sia invece affrontato nel disegno di legge n. 33, d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini.

B R U N I . Anche in un analogo disegno di legge presentato dal Gruppo comunista alla Camera dei deputati non c'è dubbio che è prevista qualcosa in materia.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (2 aprile 1975)

P I R A S T U . Al riguardo, noi avevamo predisposto un emendamento al disegno di legge n. 1893, che potremmo ripresentare.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.* Senza voler minimamente sollecitare la Commissione ad un esame rapido della materia, che richiede indubbiamente un notevole approfondimento, vorrei sottolineare la particolare urgenza dell'approvazione della nuova normativa; il Parlamento, infatti, dovrebbe approvare la nuova legge entro il mese di giugno del corrente anno perchè le nuove disposizioni possano avere concreta applicazione fin dal 1976.

P R E S I D E N T E . Senatore Rosati, credo di poter prendere a nome di tutti i colleghi della Commissione l'impegno di lavorare attivamente; ritengo per altro che la importanza della materia richieda un esame approfondito, che valga a varare una legge ben fatta, sulla quale non si debba tornare sopra poco tempo dopo.

P I R A S T U . Ed è inoltre da evitare che il provvedimento ci torni modificato dall'altro ramo del Parlamento. Nessun ritardo artificiale o fittizio, quindi, ma tutta la nostra attenzione ed il nostro impegno per poterlo approvare nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . La materia è di per sé complessa e richiede pertanto, date anche le dimensioni della relazione svolta dal senatore Rosati, un attimo di riflessione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,05*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO